



COMUNE DI OROTELLI

PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 4 del 22/03/2021	Oggetto: Approvazione piano tecnico economico e finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani e relative tariffe per l'anno 2021, elaborato secondo MTR allegato alla delibera Arera 443/2019
---	---

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventidue** del mese di **marzo** alle ore **16:00** in Videoconferenza, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione e in sessione Ordinaria.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Presidente del Consiglio Comunale	Marteddu Giovannino	Si	
Consigliere	Bosu Fabio	Si	
Consigliere	Bosu Salvatore	Si	
Consigliere	Brau Claudia	Si	
Consigliere	Carta Luisa	Si	
Consigliere	Ladu Pietro		Si
Consigliere	Marteddu Francesca		Si
Consigliere	Mereu Piero	Si	
Consigliere	Pudda Massimo		Si
Consigliere	Pusceddu Anna Maria	Si	
Consigliere	Salis Maria Angela	Si	
Consigliere	Sapa Gianni		Si
Consigliere	Sini Sonia	Si	

Consiglieri presenti: **9**

Consiglieri assenti: **4**

Assume la Presidenza **Giovannino Marteddu** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio Comunale**, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti **Dott. Mario Mattu** in qualità di **Segretario Comunale**.

La seduta è **Pubblica**.

DELIBERAZIONE N. 4 DEL 22/03/2021

Oggetto:	Approvazione piano tecnico economico e finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani e relative tariffe per l'anno 2021, elaborato secondo MTR allegato alla delibera Arera 443/2019
-----------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita la tassa sui rifiuti (tari);

Tenuto conto che, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della tari;

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 29/09/2014 con la quale è stato adottato il nuovo regolamento per la disciplina della tari;

Visto l'art. 8 del dpr 158/1999 che prescrive la determinazione della tariffa sui rifiuti in base all'approvazione del piano economico finanziario come disciplinato dall'articolo medesimo;

Vista la l. 205/2017 che ha attribuito all'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) le competenze di regolazione e controllo sul ciclo dei rifiuti urbani. In particolare, sono state assegnate ad Arera anche in questo settore la totalità delle attribuzioni previste dalla propria legge istitutiva n. 481/95, da esercitare in coerenza con le specifiche finalità e principi espressamente individuati dalla legge, nonché in base alle ulteriori attribuzioni e finalità previste;

Considerato che:

- Con deliberazione 225/2018/r/rif, l'autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- Con il documento per la consultazione 713/2018/r/rif l'autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;
- Con deliberazione 715/2018/r/rif, l'autorità ha avviato un procedimento per istituire un sistema di monitoraggio delle tariffe per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione per gli anni 2018 e 2019 e tutti gli esercenti del ciclo di gestione dei rifiuti sono tenuti a trasmettere, all'ente di governo d'ambito o, se mancante o non operativo, ad altra autorità territorialmente competente per la loro validazione, i costi sostenuti e le relative fonti contabili obbligatorie che certifichino gli elementi di costo e investimento;
- Nell'allegato a alla deliberazione 242/2019/a, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'autorità ha indicato la definizione di "regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";

Preso atto che con la delibera 443 del 31/10/2019 con decorrenza dall'anno 2020, l'autorità reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento e la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'allegato a alla delibera, la disciplina del nuovo metodo tariffario (MTR);

Considerato che con la l. 77/2020, di conversione del d.l. n. 34 del 19 maggio 2020, (c.d. decreto rilancio) veniva introdotto il comma 3 bis dell'art. 106, che differisce il termine di approvazione del bilancio previsionale al 30 settembre 2020 come di seguito riportato: *"in considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre", la parola: "contestuale" è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito al 30 settembre 2020. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo*

n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”;

Atteso che con decreto del ministro dell'interno, d'intesa con il ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza stato-città ed autonomie locali, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021;

Rilevato che nell'art. 6 della delibera 443/2019 l'autorità disciplina la procedura di approvazione del piano economico finanziario (Pef), prevedendo il coinvolgimento di tre soggetti:

- gestore: predispone annualmente il piano economico finanziario e lo trasmette all'ente territorialmente competente;
- ente territorialmente competente (etc): verifica e valida i dati ricevuti dai gestori, definisce i parametri /coefficienti di sua competenza, elabora il piano economico finanziario definitivo e lo trasmette ad arera entro 30 gg dalla validazione;
- arera: approva il pef, con o senza modificazioni, verificando la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

Atteso che l'art. 1.1 del MTR definisce l'ETC come “l'Ente di governo dell'ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la regione o la provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

Rilevato che la delibera di Giunta della Regione Sardegna n. 69 del 23 dicembre 2016 approvava l'aggiornamento del piano regionale di gestione rifiuti (PRGR), con il quale fissava le nuove linee programmatiche di intervento che prevedono, in particolare, un unico ambito territoriale ottimale (ATO) corrispondente con l'intero territorio regionale, governato da un ente di governo unico da istituirsi con apposita legge e a cui i comuni parteciperanno obbligatoriamente;

Preso atto che, alla data odierna, il Consiglio Regionale non ha mai dato seguito alla delibera istitutiva dell'ente di governo dell'ATO come programmato nel piano suddetto;

Considerato che il comune di Orotelli è soggetto a svolgere le funzioni di ente territorialmente competente fintanto non sopraggiunga la costituzione e l'effettiva operatività dell'ente di governo come sopra delineato;

Verificato che ai sensi dell'art. 4 della delibera 443/2019, la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie;

Atteso che l'art. 6 della delibera 443/2019 definisce la procedura di approvazione, come di seguito:

- I gestori predispongono annualmente, per la parte di loro competenza, il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmettono all'Ente Territorialmente Competente, corredato da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, di veridicità dei dati trasmessi e una relazione che illustri sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili;
- L'Ente Territorialmente Competente procede alla validazione dei dati e delle informazioni, necessari per l'elaborazione del Piano Economico Finanziario, con la verifica della completezza, della coerenza e della congruità;
- L'Ente Territorialmente Competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'autorità la predisposizione del piano economico finanziario;
- L'autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e in caso di esito positivo, approva;

Considerato che:

- Nel corso dell'anno 2020 c'è stato un avvicendamento gestionale, con avvio della gestione da parte della ditta a partire dal 1 novembre 2020, il pef tari 2020 si è basato sui dati trasmessi in data 11/12/2020 dal gestore Pianeta Ambiente Soc. Coop. mediante posta certificata e inoltrati dall'Unione dei Comuni della Barbagia, basandosi su costi previsionali riferiti alle migliori stime possibili dei costi del servizio per il medesimo anno e indicando le componenti RC pari a zero, conformemente a quanto disposto dall'art. 1.5, lett. b della determina Arera n. 02/drif/2020;
- Alla data di validazione del Pef tari 2021, l'ente scrivente ha verificato che non risulta possibile per il gestore effettuare ulteriori stime di costo rispetto a quelle già comunicate per l'anno precedente, sicché vengono considerate le medesime trasmissioni effettuate dal gestore per l'anno 2020;

- In data 10/02/2021, l'ufficio finanziario, nella cui area è ricompresa l'ufficio tributi, nella persona del responsabile, in qualità di gestore del servizio integrato rifiuti per la parte gestione tariffe e rapporti con gli utenti, ha provveduto alla trasmissione del piano economico finanziario corredato da una dichiarazione, sottoscritta dal funzionario responsabile, di veridicità dei dati trasmessi e una relazione che illustra i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile;

Preso atto che l'Ente Territorialmente Competente ha validato i dati e le informazioni comunicati dai gestori, necessari all'elaborazione del piano economico finanziario 2021 secondo MTR allegato alla delibera Arera 443/2019;

Dato atto che successivamente l'Ente Territorialmente Competente ha elaborato il piano economico finanziario 2021 definitivo, secondo MTR allegato alla delibera Arera 443/2019, che provvederà a trasmettere ad Arera entro 30 gg dalla validazione;

Dato atto che, in deroga all'ex art. 107 c.5 D.L. 18/20 è stato inserito un valore pari a € 0,00 dato dalla differenza tra costi variabili da Pef 2020 e costi variabili 2019, e un valore pari a -€ 3.547,00 (valore negativo) dato dalla differenza tra costi fissi da Pef 2020 approvato in applicazione del MTR e costi fissi 2019;

Rilevato che dallo schema di piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 224.764,00;

Evidenziato che il contributo del Miur pari a € 1.931,00 cifra stanziata dal Ministero per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del d.l. 248/07 è da considerare come entrata esterna alla tari ed è da detrarre dall'importo del piano economico finanziario;

Atteso che il costo complessivo di gestione servizio integrato rifiuti, considerando la detrazione Miur di cui al comma 1.4 della determina n. 02/drif/2020 Arera, è pari a € 222.833,00 e che il comune dovrà coprire con la tariffa calcolata per il 2021 secondo il metodo indicato dal dpr 158/1999;

Considerato che nella commisurazione delle tariffe occorre tener conto dei criteri determinati con regolamento di cui al dpr n. 158/99 che prevede la redazione di un piano economico finanziario tenendo conto della copertura dei costi sostenuti dal comune;

Dato atto che rimane ferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 504/1992 nella misura fissata con deliberazione adottata dalla provincia di Nuoro;

Ritenuto di dover quindi approvare il piano tecnico economico finanziario, al fine di poter garantire l'applicazione del tributo a partire dal 1° gennaio 2021;

Dato atto che tale piano è composto da una relazione tecnica descrittiva del servizio di gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono determinati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa calcolata secondo il MTR Arera allegato alla delibera 443/2019;

Esaminato il prospetto riassuntivo dei coefficienti e quello delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, predisposto dal competente ufficio comunale;

Ritenuto di applicare una ripartizione dei costi fra utenze domestiche (93%) e utenze non domestiche (7%), tenendo conto della base di produzione di rifiuti teorica come indicata dalle linee guida del Mef per la determinazione del calcolo tariffario;

Ritenute congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l'individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente, che sono stati agganciati alla superficie dei locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria;

Tenuto conto che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2021, in virtù di quanto previsto dalle suddette disposizioni normative;

Visto l'art. 15 *bis* del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, il quale prevede che i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'irpef, dall'imu e dalla tasi la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. i versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione delle tariffe come rappresentate nell'allegato b) nonché delle scadenze entro le quali procedere al versamento della tari dovuta per l'anno 2021, così determinate:

- a. 31.07.2021 (prima rata) rata unica;
- b. 30.09.2021 (seconda rata);
- c. 31.10.2021 (terza rata);
- d. 31.12.2021 (quarta rata);

Visto il regolamento, il quale demanda al consiglio comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito ad eventuali agevolazioni e riduzioni;

Preso atto che le agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

Ritenuto di stabilire per l'anno 2021 le seguenti agevolazioni e riduzioni:

- Utenze domestiche:
 - Contribuenti che risiedono da soli over 65;
 - Studenti fuori sede con regolare contratto registrato;
 - Nuclei con 4/5 persone riduzione del 20%;
 - Nuclei con 6 o più persone riduzione del 25%;

- Agevolazioni covid-19 utenze non domestiche soggette a sospensione:
Si registra una riduzione seguenti codici ATECO
 - 020700 Case di cura e riposo riduzione 30%;
 - 021600 Ristoranti, trattorie, osterie riduzione 20%;
 - 021700 Bar, caffè, pasticcerie riduzione 15%.

Evidenziato che l'ammontare delle agevolazioni a carico del bilancio può essere quantificato presuntivamente in € 2.197,37 per le agevolazioni covid-19;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del d.l. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Visto il d.lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. Di dare atto che l'ente ha provveduto alla determinazione di un nuovo piano tecnico economico e finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l'anno 2021 sulla base delle disposizioni Arera;
2. Di approvare il piano tecnico economico e finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l'anno 2021 dal quale risulta un costo complessivo, considerando la detrazione Miur, pari a € 222.833,00 che viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che nel bilancio di previsione 2021 verrà iscritta la corrispondente risorsa a titolo di tari a copertura del costo del servizio;
4. Di approvare le categorie tariffarie e le tariffe componente tari anno 2021 (tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dal prospetto allegato alla presente deliberazione;
5. Di stabilire, ai sensi del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni e riduzioni:
 - Utenze domestiche:
 - Contribuenti che risiedono da soli over 65;
 - Studenti fuori sede con regolare contratto registrato;
 - Nuclei con 4/5 persone riduzione del 20%;
 - Nuclei con 6 o più persone riduzione del 25%;
 - Agevolazioni covid-19 utenze non domestiche soggette a sospensione:
Si registra una riduzione seguenti codici ATECO
 - 020700 Case di cura e riposo riduzione 30%;
 - 021600 Ristoranti, trattorie, osterie riduzione 20%;
 - 021700 Bar, caffè, pasticcerie riduzione 15%.

6. Di approvare le scadenze di pagamento del tributo come di seguito:
- a. 31.07.2021 (prima rata) rata unica;
 - b. 30.09.2021 (seconda rata);
 - c. 31.10.2021 (terza rata);
 - d. 31.12.2021 (quarta rata).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione espressa con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente

DELIBERA

Di rendere il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Presidente del Consiglio Comunale Giovannino Marteddu	Segretario Comunale Dott. Mario Mattu
---	---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Orotelli, 22/03/2021

Il Responsabile del Servizio
SIOTTO ALESSIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Orotelli, 22/03/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
SIOTTO ALESSIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **22/03/2021** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Orotelli, 25/03/2021

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **25/03/2021** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).

Orotelli, 25/03/2021

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu